

Legge regionale 07 marzo 2002, n.9

**Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.
Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54 , 29 luglio 1996 n. 60 , 1 luglio 1999 n. 37
Riesame.**

ARTICOLO 1

Modifica all'articolo 9 LR 54/80

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della LR 54/80 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), come modificato dall'articolo 11 della LR 37/99 ("Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle ll.rr. n. 54/80 e n. 60/96), le parole: "dell'atto contestuale di accertamento e" sono sostituite dalle seguenti: "del provvedimento".

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 12 LR 60/96

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della LR 60/96 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come modificato dall'articolo 14 della LR 37/99, le parole: "avviso di accertamento e di irrogazione," sono sostituite dalla seguente: "atto".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della LR 60/96, come modificato dall'articolo 14 della LR 37/99, la parola: "avviso" e' sostituita dalle seguenti: "atto di contestazione".

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della LR 60/96, come modificato dall'articolo 14 della LR 37/99, le parole: "proporre ricorso avverso l'atto di irrogazione" sono sostituite dalle seguenti: "produrre deduzioni difensive".

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della LR 60/96, come modificato dall'articolo 14 della LR 37/99, le parole: "il ricorso deve essere presentato" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni difensive devono essere presentate".

ARTICOLO 3

Modifiche all'articolo 16 LR 60/96

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della LR 60/96, come modificato dall'articolo 17 della LR 37/99, e' inserito il seguente:

"4 bis. Qualora a seguito di attivita' amministrativa di accertamento risulti che i versamenti periodici del tributo

relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del DLgs 472/9 siano stati effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata e' pari al cinque per cento del tributo tardivamente versato."

2. Il comma 6 dell'articolo 16 della LR 60/96, come modificato dall'articolo 17 della LR 37/99, e' sostituito dai seguenti:

"6. Nei casi di cui all'articolo 9 e' applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal comma 32 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549. Per l'esercizio di attivita' di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo e' calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantita' cosi' determinate:

- a) per quantita' stimate dall'organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata;
- b) per quantita' stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate;
- c) per quantita' stimate oltre le 10 tonnellate e fino a 100 tonnellate: 50 tonnellate;
- d) per quantita' stimate oltre le 100 tonnellate e fino a 300 tonnellate: 200 tonnellate;
- e) per quantita' stimate oltre le 300 tonnellate e fino a 600 tonnellate: 450 tonnellate;
- f) per quantita' stimate oltre le 600 tonnellate e fino a 1000 tonnellate: 800 tonnellate;
- g) per quantita' stimate oltre le 1.000 tonnellate e fino a 3.000 tonnellate: 2.000 tonnellate;
- h) per quantita' stimate oltre le 3.000 tonnellate e fino a 6.000 tonnellate: 4.500 tonnellate;
- i) per quantita' stimate oltre le 6.000 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate: 8.000 tonnellate;
- j) per quantita' stimate superiori alle 10.000 tonnellate la Regione provvedera' a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'articolo 9 comma 3, dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale.

6. bis. In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potra' fare eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti dotati di adeguata qualificazione e capacita' tecnica, una perizia di parte che l'Amministrazione valuterà nel corso del procedimento.

ARTICOLO 4

Modifica all'articolo 17 LR 60/96

1. All'articolo 17 LR 60/96, come modificato dall'articolo 19 della LR 37/99, le parole: "di cui all'articolo 15" sono abrogate.

ARTICOLO 5

Modifica all'articolo 2 LR 37/99

1. L'articolo 2 della LR 37/99 e' sostituito dal seguente:

ARTICOLO 2

Modalita' di irrogazione

"1. Fatte salve le disposizioni concernenti le tasse automobilistiche, le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate con la procedura di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."

ARTICOLO 6

Modifica all'articolo 3 LR 37/99

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della LR 37/99 e' sostituito dal seguente:

"2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalita' previste nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472".

ARTICOLO 7

Modifica all'articolo 4 LR 37/99

1. L'articolo 4 della LR 37/99 e' sostituito dal seguente:

ARTICOLO 4

Riscossione coattivo

"1. Qualora il soggetto al quale e' stata irrogata la sanzione ai sensi dell'articolo 2 non effettui il pagamento, la Regione provvede alla riscossione coattiva dell'importo ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46."

ARTICOLO 8

Modifica all'articolo 9 LR 37/99

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della LR 37/99 e' sostituito dal seguente:

"1. Le sanzioni per violazioni in materia di tasse

automobilistiche sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica emesso dal dirigente regionale competente. Nel termine di 60 giorni dalla notifica, avverso l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, è ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro 180 giorni dalla sua notificazione".

ARTICOLO 9

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 4 e articolo 6, commi 5 e 6 della LR 54/80;
- b) articolo 15 e articolo 16, comma 5 della LR 60/96;
- c) articolo 8 e articolo 3, comma 3 della LR 37/99.